

N. R.G. 2018

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

*Sezione immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'UE*

In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Maggiore, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

a scioglimento della riserva assunta (ud. 15 aprile 2019) nella causa iscritta al **N.R.G.** **██████████/2018** tra : Il Sig. **██████████** nato in Plateau State (Nigeria) il  
rappresentato e difeso dall' Avv.  
Chiara Barabaschi (C.F.:BRBCHR87P56D611R) di Cremona alla Via Zaccaria del Maino  
n. 13 – domiciliatario.

- attore -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO** – COMMISSIONE TERRITORIALE DI BRESCIA PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE -

- convenuto costituito -

**Oggetto** : opposizione avverso provvedimento di diniego rif. CUI: **██████████1** .  
della Commissione territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione  
internazionale in persona del Presidente pro tempore, notificato il giorno 30 agosto  
2018.

**FATTO E DIRITTO**

I – Con atto depositato il 25/09/2018 il signor **██████████** ha proposto tempestivo  
ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo:  
*previo annullamento del provvedimento impugnato, accertare il diritto del ricorrente  
alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. 25/2008 ed il conseguente diritto al rilascio  
di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con vittoria di spese, competenze e  
onorari.*

Il ricorrente ha allegato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al  
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia ma ad oggi non ha depositato il relativo  
provvedimento .

\*\*\*\*\*

La Commissione convenuta si è costituita ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



\*\*\*\*\*

II- Parte ricorrente ha eccepito preliminarmente la nullità del provvedimento perché sottoscritto dal solo Presidente e carente della certificazione del Segretario della Commissione.

Questa censura non può essere accolta.

Infatti, come statuito dalla Corte di legittimità: *"In tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo."* Cass. 03 settembre 2014, Cass. 6 ottobre 2017 n. 23472.

### III- Le circostanze di fatto poste a sostegno della domanda

Il ricorrente è stato sentito dalla Commissione convenuta il 26 luglio 2018, ha dichiarato di essere nato a Shendam nel Plateau State ove ha vissuto sino all'età di 12 anni, poi si è trasferito a Jos.

E' di etnia Ngas, la sua famiglia è composta dalla sorella gemella e dai genitori che in questo momento si trovano a Taraba State, precisamente a Sarkin Kudu.

Non è sposato ma ha avuto un figlio che vive con la madre a Lagos. ha frequentato la scuola per poco tempo, non si è occupato di politica, è cristiano.

E' espatriato l'11 agosto 2016 .

A sostegno della domanda ha riferito quanto segue :

- quando, insieme alla sua famiglia, ha lasciato Shendam, si è trasferito in un villaggio vicino Jos, denominato Dogo Nahawa presso la nonna;
- il giorno 8 marzo 2010 Boko Haram è entrato nel villaggio ed ha ucciso molte persone e anche molti bambini;
- la casa ove era andato ad abitare è stata bruciata, suo nonno è stato ucciso e si è trasferito con la famiglia in un altro villaggio che si chiama Tudun Wada;
- il 25 dicembre 2011 Boko Haram, ha bombardato la chiesa ove si trovava, sono morte 40 persone ed altre ancora a Jos;
- il 24 maggio 2014 detta organizzazione terroristica ha distrutto il mercato di Terminus, compreso il negozio ove sua madre vendeva pomodori e riso;
- a causa dell'attacco sono morte 118 persone;



- di essersi stabilito nella regione Ibi Taraba State, nella città di Sarkin Kudu ove ha lavorato come contadino ma anche lì ci sono stati degli attentati. Di qui la decisione di unirsi a tre persone che sono espatriate;
- è arrivato in Italia il 5 marzo 2017;
- la madre gli ha riferito che nel frattempo ci sono stati altri attentati a Jor tra il 16 ed il 20 gennaio 2018 ed ancora il 29 giugno sono morte 200 persone a Barkin Ladi ;
- non vuole tornare in Nigeria a causa della pericolosità dovuta agli attentati che si sono verificati nella sua zona di origine.

\*\*\*\*\*

Il signor ██████████ è comparso in udienza ed ha dichiarato quanto segue:

d. conferma quanto dichiarato alla Commissione, ha avuto modo di rileggere il verbale?

r. confermo quanto dichiarato alla commissione e dichiaro di aver letto il verbale di audizione, devo però aggiungere che non ho avuto il tempo in quella sede di spiegare meglio quanto è successo tra me e la mia compagna. Preciso che la mia compagna con mio figlio ed i suoi genitori sono fuggiti a Lagos ove attualmente vivono.

d. cosa sta facendo adesso?

r. sto studiando l'italiano e non sto facendo altro

d. difensore : può spiegare meglio cosa è successo alla sua compagna ed a suo figlio?

r. ci siamo divisi perché quando è avvenuto l'attacco di Boko Haram di cui ho parlato in commissione, nella confusione, siamo fuggiti in posti diversi per salvarci ;

d. nel c3 è scritto che lei è espatriato per motivi religiosi, può chiarire meglio questo aspetto?

r. perché Boko Haram uccide i cristiani ed io sono cristiano

d. lei cosa conosce della liturgia cristiana?

r. conosco la bibbia e i canti della chiesa cristiana pentecostale che frequento a Cremona e si chiama assemblea di Dio, così tradotta in italiano.

Si dà atto che l'avv. Barabaschi conferma trattarsi dell' unica chiesa cristiana pentecostale esistente a Cremona in via Brescia

d. come sta in salute?

r. non vedo dall'occhio sinistro, tutto è successo quando ero in Libia ma uno specialista in Italia ha detto che non si può fare più niente.

d. difensore : se si è attivato per la ricerca di un lavoro e se ha trovato delle difficoltà;

r. ho presentato molti curricula ma ad oggi senza risultato;

\*\*\*\*\*

Il ricorrente ha inoltre allegato:



- certificazione sanitaria ASST di Cremona, unità operativa di malattie infettive con diagnosi di " *infestazione sintomatica di Hymenolepis nana, verosimilmente acquisita prima dell'arrivo in Italia*" e " *cecità os* " di origine traumatica;

- attestato di volontariato;

- attestato corso di alfabetizzazione;

Inoltre, ha integrato le iniziali allegazioni documentali con il prospetto paga relativo ad un rapporto di tirocinio;

#### **IV- La domanda di protezione umanitaria**

- Il D.L.vo 25 luglio 1998 n.286 art. 5 comma 6 richiede che "*...ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.*"

- Anche all'art. 3 comma 4 del Decreto Legislativo 2007 n. 251 ad oggi non modificato, si legge di gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine

- La norma non ha precisato quali debbano essere i *seri motivi*, pertanto, come può rinvenirsi nella giurisprudenza di merito, si tratta di un concetto al quale possono essere ricondotti bisogni di protezione a causa di situazioni rischio soggettive quali, per esempio, motivi di salute ma anche ragioni oggettive riguardanti il paese di provenienza di insufficiente rispetto dei diritti umani ;

- La Corte di Cassazione ha statuito che *è una misura atipica e residuale idonea e va riconosciuta in presenza di "...situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.). Il permesso umanitario "* Cass. 7 luglio 2014 n. 154766

- *In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.* Cass. Sentenza 23/02/2018 n. 4455



- Va altresì precisato che il D.L. 113/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018 ed entrato in vigore il successivo 5 ottobre, convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132 e pubblicato nella G.U. il 3 dicembre 2018 ha abrogato la seconda parte del comma 6 dell'art. 5 D.Lvo 286/1998 ed in luogo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, definitivamente abrogato, è stato introdotto un "permesso di soggiorno per casi speciali"
- L'art. 11 disp. sulla legge in generale prevede l'irretroattività della legge sicché, in assenza di specifica disciplina derogatoria, tale è il principio che l'interprete deve applicare, salvo valutarne la portata nel caso specifico.

Infatti : *"Con affermazione di principio recentemente resa da questa Corte di legittimità, chiamata a pronunciare sulla normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, si è stabilito che la nuova regolamentazione non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione e ove resti accertata negli indicati termini la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari alla prima farà seguito il rilascio di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge (Cass. 19/02/2019 n. 4890). Esclusa la retroattività della nuova norma negli indicati termini, il ricorso resta scrutinabile in forza della pregressa disciplina e dei principi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quest'ultima affermata."*

Così Cass. 24 aprile 2019 n. 11267 in motivazione, qui condivisa (seppure non si ignorano le opposte considerazioni contenute nell'ordinanza interlocutoria Cass. 3 maggio 2019 n. 11749) poiché il decreto impugnato, ad esaurimento della fase amministrativa, è stato emesso prima della entrata in vigore del D.L. 2018 n. 113 cit.

Per quanto riguarda l'onere probatorio, il presente giudizio è indubbiamente caratterizzato da una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi del giudice nell'accertare la situazione esistente nello Stato di provenienza del richiedente asilo : Cass. sez. un., 17 novembre 2008, n. 27310; Cass. 16 luglio 2015 n. 14998 . Tuttavia, va osservato anche che l' attenuazione dell'onere della prova a carico del ricorrente prevista dall' art. 3 comma 5 D.Lgs. n. 251/07 è bilanciata da un' accentuazione



dell'onere di lealtà e collaborazione incombente sul richiedente asilo sin dalla fase amministrativa ex art. 11 D.lgs. n.25/2008, ( cfr. C. App. di Brescia 12/01/2018 n. 28) non potendo, il giudice, introdurre d'ufficio nel giudizio i fatti costitutivi del diritto azionato (In tal senso, v. Cass. Ord. 28 settembre 2015 n. 19197) il che preclude l'inversione dell'onere della prova .

\*\*\*\*\*

Il signor ██████████ ha dichiarato di provenire dal Plateau State e di essere fuggito a causa degli attacchi di Boko Haram.

La sua famiglia costituita dai genitori ed una sorella gemella, attualmente vive nel Taraba State a Sarkin Kudu.

La Commissione ha ritenuto credibile il ricorrente, quanto alla sua appartenenza etnico linguistica ma ha concluso per l'inattendibilità del racconto perché poco circostanziato tra l'altro, con riguardo agli attacchi di Boko Haram ed alle dinamiche delle fughe.

Dai report internazionali risulta che la zona di provenienza del ricorrente, Plateau State, ed anche quella ove attualmente risiede la sua famiglia, Taraba State è interessata dai violenti conflitti tra pastori e agricoltori che hanno causato la morte di migliaia di persone.

(v. Stopping Nigeria's Spiralling Farmer-Herder Violence Africa Report N°262 | 26 July 2018 Headquarters International Crisis Group /www.ecoi.net/en/file/local/1440058/1226\_1533553576\_262-stopping-nigerias-spiralling-farmer-herder-violence.pdf, ivi si parla di 1.300 vittime dal gennaio 2018 ) .

Il sig. ██████████ appartenente ad una famiglia di contadini, ne ha parlato nel suo racconto a pag. 5 del verbale ove afferma: "*dove facciamo noi i contadini c'era un'etnia di fulani che portavano le mucche nei nostri campi per fargli mangiare le coltivazioni. Quando noi ci stavamo preparando abbiamo sentito di persone uccise*". Egli non è stato direttamente coinvolto, infatti, ha ammesso di non aver assistito a questi attacchi, ( v. sempre pag. 5 : *siamo andati a lavorare e ci hanno detto che c'erano delle persone che uccidevano io sono scappato e mi sono ferito cadendo*) però, può essere ritenuto attendibile, nel passaggio ove afferma di essere stato indotto ad espatriare a causa della insicurezza del luogo e dalla sua personale esposizione a rischio, connessa alla dichiarata adesione alla fede cristiana.

Nel report citato si legge, tra l'altro, che Il conflitto in questione, nella parte orientale del Paese, è stato determinato dalla riduzione, a seguito dei cambiamenti climatici, dei terreni idonei al pascolo.



Sono sorte anche pericolose caratterizzazioni religiose ed etniche poiché la maggior parte dei pastori Fulani, musulmani, di tradizione nomade, costituisce circa il 90% dei pastori della Nigeria, mentre gli agricoltori stanziali, sono per lo più cristiani, così come narrato dall'istante, appartengono a varie etnie.

Viene denunciata anche l'insufficienza delle misure di prevenzione apprestate dallo Stato Federale, già impegnato a fronteggiare gli attacchi di Boko Haram nel nord Est del Paese. ( pag. 4 *Executive Summary* : "*The conflict is fundamentally a land-use contest between farmers and herders across the country's Middle Belt. It has taken on dangerous religious and ethnic dimensions, however, because most of the herders are from the traditionally nomadic and Muslim Fulani who make up about 90 per cent of Nigeria's pastoralists, while most of the farmers are Christians of various ethnicities. Since the violence escalated in January 2018, an estimated 300,000 people have fled their homes. Large-scale displacement and insecurity in parts of Adamawa, Benue, Nasarawa, Plateau and Taraba states hinder farming as well as herding and drive up food prices. The violence exacts a heavy burden on the military, police and other security services, distracting them from other important missions, such as countering the Boko Haram insurgency.*"; cfr. anche ACAPS - Assessment Capacities Project; Start Network (Author), published by ReliefWeb [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180710\\_acaps\\_start\\_nigeria\\_plateau\\_displacement\\_0.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180710_acaps_start_nigeria_plateau_displacement_0.pdf).)

Il carattere settario religioso degli scontri tra pastori musulmani e agricoltori cristiani verificatisi nel Plateau State e nel Tarbe State è citato anche in TIER 1 | USCIRF-RECOMMENDED COUNTRIES OF PARTICULAR CONCERN (CPC) reperibile in [www.ecoi.net/en/file/local/2008195/Tier1\\_NIGERIA\\_2019.pdf](http://www.ecoi.net/en/file/local/2008195/Tier1_NIGERIA_2019.pdf). ( v. anche Annual report on human rights in 2018; Country: Nigeria Source: USDOS – US Department of State Original link;<https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/af/288997.htm> Pubished 13 march 2019).

Appare dunque credibile che il ricorrente ancora molto giovane, appena ventenne, si sia allontanato da una situazione di complessiva vulnerabilità causata dall'instabilità e dalla insicurezza esistente nella zona di provenienza.

A ciò deve aggiungersi che il signor ██████████ ha documentato di essere stato affetto da infezione parassitaria (*Hymenolepis nana*) e di aver subito un grave trauma all'occhio sinistro per i maltrattamenti subiti durante il transito in Libia.

Per contro, durante la sua permanenza in Italia ha seguito un corso di alfabetizzazione, ha svolto attività di volontariato e anche un tirocinio per lo

completamento della busta paga allegata del gennaio 2019



cosicché, in caso di rimpatrio forzoso si concretizzerebbe quella particolare sproporzione "tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa" (Cassazione n.4455/2018 cit.) che costituisce uno dei presupposti per valutare, caso per caso, la sussistenza degli elementi legittimanti la protezione umanitaria.

In forza di quanto fin qui esposto sussistono plurimi motivi che giustificano l'accoglimento del ricorso quali, i rischi derivanti dall' instabilità nella zona di provenienza, la violenza ad impronta religiosa perpetrata dai mandriani nei confronti dei contadini, la necessità obiettiva di una definitiva stabilizzazione del suo personale stato di salute e l' iniziale percorso di integrazione sociale in Italia.

Va quindi riconosciuto il diritto del signor [REDACTED] all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

**V-** In considerazione della delicatezza della materia e della difficoltà delle valutazioni richieste dal caso specifico sussistono gravi ragioni per compensare le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso e accerta il diritto del signor [REDACTED] ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari
- 2) spese compensate.
- 3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Brescia, lì 28.05.2019

dott. Emanuela Maggiore

